



Bruxelles, 14.11.2023
COM(2023) 705 final

2023/0400 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia

RELAZIONE

La presente proposta riguarda la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia sulla cooperazione tra l'Agenzia europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia (in seguito denominato "accordo").

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) coordina le indagini e le azioni penali relative a forme gravi di criminalità transfrontaliera in Europa e nel resto del mondo. In quanto polo dell'Unione europea (UE) per la cooperazione giudiziaria in materia penale, Eurojust sostiene le autorità nazionali incaricate delle indagini e dell'azione penale.

In un mondo globalizzato, l'esigenza di cooperazione tra le autorità giudiziarie coinvolte nelle indagini e nel perseguimento di reati gravi non si ferma alle frontiere dell'Unione. Con l'aumento della criminalità transfrontaliera, è fondamentale ottenere informazioni al di fuori della propria giurisdizione. Di conseguenza Eurojust dovrebbe essere in grado di cooperare strettamente e scambiare dati personali con autorità giudiziarie di paesi terzi selezionati nella misura necessaria allo svolgimento dei suoi compiti, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2018/1727¹ (in seguito denominato "regolamento Eurojust"). Allo stesso tempo, ai fini della protezione dei dati personali è importante assicurare garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Eurojust può scambiare dati personali operativi con paesi terzi se è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettere da a) a c), del regolamento Eurojust:

- la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 57, che il paese terzo o l'organizzazione internazionale in questione garantisce un livello di protezione adeguato, oppure, in mancanza di una tale decisione di adeguatezza, sono offerte o sussistono garanzie adeguate in conformità dell'articolo 58, paragrafo 1, oppure, in mancanza sia di una decisione di adeguatezza sia di tali garanzie adeguate, si applicano deroghe per situazioni specifiche a norma dell'articolo 59 paragrafo 1;
- è stato concluso prima del 12 dicembre 2019 un accordo di cooperazione tra Eurojust e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 26 bis della decisione 2002/187/GAI, che consenta lo scambio di dati personali operativi; oppure
- è stato concluso un accordo internazionale tra l'Unione e il paese terzo o l'organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Attualmente Eurojust ha concluso accordi di cooperazione ai sensi dell'articolo 26 bis della decisione 2002/187/GAI che consentono lo scambio di dati personali con Montenegro, Ucraina, Moldova, Liechtenstein, Svizzera, Macedonia del Nord, Stati Uniti, Islanda,

¹ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

Norvegia, Georgia, Albania e Serbia. A norma dell'articolo 80, paragrafo 5, del regolamento Eurojust, tali accordi di cooperazione rimangono validi.

Da quando è entrato in applicazione il regolamento Eurojust, il 12 dicembre 2019, e conformemente al trattato, la Commissione è competente per negoziare, a nome dell'Unione, accordi internazionali con paesi terzi per la cooperazione e lo scambio di dati personali con Eurojust. In linea con il capo V del regolamento Eurojust, se necessario allo svolgimento dei suoi compiti, Eurojust può instaurare e mantenere relazioni di cooperazione con partner esterni mediante accordi di lavoro, i quali tuttavia non possono costituire di per sé la base giuridica per lo scambio di dati personali.

Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e paesi terzi selezionati, la Commissione ha adottato una raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi².

Il Consiglio ha concesso l'autorizzazione il 1° marzo 2021 aggiungendo all'elenco anche Argentina, Brasile e Colombia, ha adottato una serie di direttive di negoziato e ha nominato un comitato speciale per assisterlo in tale compito³.

I negoziati con l'Armenia sono iniziati nell'aprile 2022. Dopo il terzo e ultimo ciclo di negoziati, tenutosi nel giugno 2022, i negoziatori hanno raggiunto un accordo preliminare nell'ottobre 2022. A seguito di consultazioni interne di entrambe le parti, che hanno permesso fra l'altro di migliorare la qualità redazionale, i capi negoziatori hanno siglato il progetto di testo dell'accordo il [xx.xx.xxxx].

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

L'accordo è stato negoziato tenendo conto delle direttive di negoziato globali adottate dal Consiglio, insieme all'autorizzazione a negoziare, il 1° marzo 2021. L'accordo è inoltre coerente con la politica dell'Unione vigente nel settore della cooperazione giudiziaria.

Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi per migliorare la cooperazione nell'ambito dello scambio di informazioni tra gli Stati membri e tra le agenzie dell'Unione e i paesi terzi. Il regolamento (UE) 2023/2131, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo⁴, rafforza il quadro per la cooperazione con i paesi terzi sul versante di Eurojust, fornendo una solida base giuridica per il distacco di

² Raccomandazione di decisione del Consiglio, del 19 novembre 2020, che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi, COM(2020) 743 final.

³ Decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per accordi tra l'Unione europea e l'Algeria, l'Argentina, l'Armenia, la Bosnia-Erzegovina, il Brasile, la Colombia, l'Egitto, la Giordania, Israele, il Libano, il Marocco, la Tunisia e la Turchia sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale di tali Stati terzi, adottata mediante procedura scritta il 1° marzo 2021 (CM 1990/21), documento 6153/21 + ADD 1.

⁴ Regolamento (UE) 2023/2131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 ottobre 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione 2005/671/GAI del Consiglio, per quanto riguarda lo scambio digitale di informazioni nei casi di terrorismo.

un magistrato di collegamento di un paese terzo presso Eurojust e la cooperazione con Eurojust.

Inoltre il regolamento (UE) 2022/838, che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra⁵, presenta uno stretto collegamento con i paesi terzi. Entrambi gli atti legislativi sottolineano l'importanza di una stretta cooperazione con i paesi terzi per indagare e perseguire i reati gravi.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.

Nell'accordo di partenariato globale e rafforzato (CEPA) UE-Armenia, entrato pienamente in vigore il 31 marzo 2021, le parti si sono prefisse di potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia, con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. A tal fine è stato convenuto, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, di cercare di migliorare l'assistenza giudiziaria reciproca, anche attraverso una più stretta cooperazione tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica d'Armenia.

L'UE e l'Armenia hanno indicato come una delle priorità del partenariato l'ulteriore cooperazione con l'obiettivo della promozione dei diritti umani, dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali, che mira a facilitare l'attuazione della cooperazione tra i partner nel contesto del CEPA.

Anche il riferimento, nella dichiarazione comune del vertice del partenariato orientale del 15 dicembre 2021, a "una cooperazione rapida ed efficace tra i paesi partner e i pertinenti organismi dell'UE quali Eurojust, Europol, la Procura europea e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode", testimonia un costante impegno a rafforzare la cooperazione giudiziaria in materia penale. L'impegno dell'UE a favore del partenariato orientale in un contesto geopolitico mutato è stato ribadito nella riunione dei ministri degli esteri del partenariato orientale del 12 dicembre 2022, in cui è stata nel contempo sottolineata la necessità di rendere il partenariato più flessibile e adattato alle esigenze dei partner e di garantire la complementarità tra il percorso bilaterale e il processo di allargamento.

Gli attuali documenti strategici della Commissione sostengono la necessità di migliorare l'efficienza e l'efficacia della cooperazione nell'attività di contrasto e della cooperazione giudiziaria nell'UE, nonché di ampliare la cooperazione con i paesi terzi. Tra tali documenti figurano la strategia per l'Unione della sicurezza⁶, il programma di lotta al terrorismo dell'UE⁷ e la strategia dell'UE per la lotta alla criminalità organizzata⁸.

In linea con questi documenti strategici, la cooperazione internazionale è stata rafforzata anche nel settore delle attività di contrasto. Sulla base dell'autorizzazione del Consiglio⁹, la

⁵ Regolamento (UE) 2022/838 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022 che modifica il regolamento (UE) 2018/1727 per quanto riguarda la preservazione, l'analisi e la conservazione presso Eurojust delle prove relative a genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra e reati connessi.

⁶ COM(2020) 605 final del 24.7.2020.

⁷ COM(2020) 795 final del 9.12.2020.

⁸ COM(2021) 170 final del 14.4.2021.

⁹ Decisione del Consiglio 7047/20 del 23 aprile 2020 e documento del Consiglio CM 2178/20 del 13 maggio 2020.

Commissione ha negoziato accordi sullo scambio di dati personali con l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol), fra l'altro con la Nuova Zelanda.

Allo stesso tempo, è fondamentale che la cooperazione giudiziaria con i paesi terzi sia pienamente in linea con i diritti fondamentali sanciti dai trattati dell'UE e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Una serie di garanzie particolarmente importanti, ossia quelle previste dal capo II dell'accordo, riguarda la protezione dei dati personali, che nell'UE è un diritto fondamentale. Conformemente all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento Eurojust, Eurojust può trasferire dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e il paese terzo ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presta garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

Il capo II dell'accordo prevede tali garanzie, tra cui, in particolare, disposizioni che assicurano una serie di principi e obblighi in materia di protezione dei dati che devono essere rispettati dalle due parti (articolo 10 e seguenti), nonché disposizioni che garantiscono diritti individuali azionabili (articolo 14 e seguenti), un controllo indipendente (articolo 21) e un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti nell'accordo derivante dal trattamento di dati personali (articolo 22).

È necessario trovare un equilibrio tra il rafforzamento della sicurezza e la salvaguardia dei diritti umani, compresi i dati e la vita privata. La Commissione ha provveduto a che l'accordo fornisca una base giuridica per lo scambio di dati personali ai fini della cooperazione giudiziaria in materia penale, prevedendo nel contempo garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), prevede decisioni relative alla "*conclusione dell'accordo*". Poiché la proposta riguarda settori in cui si applica la procedura legislativa ordinaria, è richiesta l'approvazione del Parlamento europeo, e pertanto la base giuridica procedurale è l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE.

La base giuridica sostanziale dipende principalmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, l'atto giuridico deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante. La proposta persegue due obiettivi e componenti principali, vale a dire la cooperazione tra Eurojust e l'Armenia in materia penale e l'istituzione di garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e di altri diritti e libertà fondamentali delle persone ai fini di tale cooperazione. Pertanto la base giuridica sostanziale deve essere l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85 TFUE.

La presente proposta si basa quindi sull'articolo 16, paragrafo 2, e sull'articolo 85 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Il regolamento Eurojust stabilisce norme specifiche relative ai trasferimenti di dati personali fuori dell'UE da parte di Eurojust. L'articolo 56, paragrafo 2, elenca le situazioni in cui Eurojust può legittimamente trasferire dati personali alle autorità giudiziarie di paesi terzi. La disposizione stabilisce che per i trasferimenti strutturali di dati personali da parte di Eurojust all'Armenia è necessaria la conclusione di un accordo internazionale vincolante tra l'UE e l'Armenia che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e di altri diritti e libertà fondamentali delle persone. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, TFUE, l'accordo rientra pertanto nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Di conseguenza non è necessario sottoporre la presente proposta al controllo della sussidiarietà.

- **Proporzionalità**

Gli obiettivi dell'Unione in relazione alla presente proposta, quali precedentemente delineati, possono essere conseguiti solo mediante la stipulazione di un accordo internazionale vincolante che preveda le necessarie misure di cooperazione e garantisca nel contempo un'adeguata tutela dei diritti fondamentali. Le disposizioni dell'accordo si limitano a quanto necessario per conseguire i suoi obiettivi principali. L'azione unilaterale degli Stati membri nei confronti dell'Armenia non rappresenta un'alternativa, in quanto Eurojust svolge un ruolo unico. Inoltre, l'azione unilaterale non fornirebbe una base sufficiente per la cooperazione giudiziaria tra Eurojust e i paesi terzi e non garantirebbe la necessaria tutela dei diritti fondamentali.

- **Scelta dell'atto giuridico**

A norma dell'articolo 56 del regolamento (UE) 2018/1727, in mancanza di una decisione di adeguatezza, Eurojust può effettuare trasferimenti strutturali di dati personali operativi verso un paese terzo solo sulla base di un accordo internazionale ai sensi dell'articolo 218 TFUE che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone (articolo 56, paragrafo 2, lettera c)). Conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, la firma di tale accordo è autorizzata da una decisione del Consiglio.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non applicabile.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Non applicabile.

- **Assunzione e uso di perizie**

Nel corso dei negoziati la Commissione non si è avvalsa di esperti esterni.

- **Valutazione d'impatto**

Non applicabile.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non applicabile.

- **Diritti fondamentali**

Lo scambio di dati personali e il loro trattamento da parte delle autorità di un paese terzo costituiscono un'ingerenza nei diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati. Tuttavia, l'accordo garantisce la necessità e la proporzionalità di tale ingerenza prevedendo che ai dati personali trasferiti siano applicate garanzie adeguate in materia di protezione dei dati in linea con il diritto dell'Unione.

Il capo II concerne la protezione dei dati personali. Su tale base, gli articoli da 10 a 20 stabiliscono i principi fondamentali in materia di protezione dei dati, che includono la limitazione delle finalità, la qualità dei dati e le norme applicabili al trattamento di categorie particolari di dati, gli obblighi applicabili ai titolari del trattamento, anche in merito alla conservazione, la tenuta di registri, la sicurezza e i trasferimenti successivi, i diritti individuali azionabili, in particolare in materia di accesso, rettifica e processo decisionale automatizzato, il controllo indipendente ed efficace nonché il ricorso amministrativo e giudiziario.

Le garanzie riguardano tutte le forme di trattamento di dati personali nell'ambito della cooperazione tra Eurojust e la Repubblica d'Armenia. L'esercizio di determinati diritti individuali può essere rinviato, limitato o rifiutato ove ciò risulti necessario e proporzionato, tenuto conto dei diritti e degli interessi fondamentali dell'interessato, per importanti motivi di interesse pubblico, in particolare al fine di prevenire il rischio per un'indagine o azione penale in corso. Ciò è in linea con il diritto dell'Unione.

Inoltre, sia l'Unione europea sia la Repubblica d'Armenia provvederanno affinché un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) vigili sugli aspetti che incidono sulla vita privata delle persone, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'accordo.

Come ulteriore garanzia, a norma dell'articolo 32, paragrafo 2, in caso di violazione sostanziale o di mancato adempimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni dell'accordo, l'accordo può essere sospeso. I dati personali trasferiti prima della sospensione continueranno a beneficiare delle garanzie previste dall'accordo. Inoltre, in caso di denuncia dell'accordo, i dati personali trasferiti prima della denuncia continuano ad essere trattati conformemente alle disposizioni dell'accordo.

In aggiunta, l'accordo garantisce che lo scambio di dati personali tra Eurojust e la Repubblica d'Armenia sia conforme tanto al principio di non discriminazione quanto all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, il quale garantisce che le ingerenze nei diritti fondamentali sanciti dalla Carta siano limitate a quanto strettamente necessario per rispondere effettivamente alle finalità di interesse generale perseguite, nel rispetto del principio di proporzionalità.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non è necessario un piano attuativo, in quanto l'accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese in cui l'Unione europea e l'Armenia si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure.

Per quanto concerne il monitoraggio, l'Unione europea e la Repubblica d'Armenia riesaminano congiuntamente l'attuazione dell'accordo un anno dopo la sua entrata in vigore e successivamente a intervalli regolari, nonché su richiesta di una delle parti e decisione congiunta.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

L'articolo 1 fissa gli obiettivi dell'accordo.

L'articolo 2 definisce l'ambito di applicazione della cooperazione.

L'articolo 3 contiene le definizioni di importanti termini dell'accordo.

L'articolo 4 stabilisce l'obbligo per l'Armenia di designare almeno un punto di contatto nell'ambito delle autorità nazionali competenti, che non può essere identico al magistrato di collegamento. Dev'essere designato un punto di contatto per le questioni relative al terrorismo.

L'articolo 5 prevede il distacco del magistrato di collegamento presso Eurojust.

L'articolo 6 stabilisce le condizioni per la partecipazione di rappresentanti dell'Armenia alle riunioni operative e strategiche di Eurojust.

L'articolo 7 prevede che Eurojust possa assistere l'Armenia nella costituzione di squadre investigative comuni e possa essere invitata a fornire assistenza finanziaria o tecnica.

L'articolo 8 prevede la possibilità che Eurojust distacchi un magistrato di collegamento in Armenia.

L'articolo 9 stabilisce le finalità del trattamento dei dati ai sensi dell'accordo.

L'articolo 10 elenca i principi generali di protezione dei dati applicabili ai sensi dell'accordo.

L'articolo 11 garantisce garanzie supplementari per il trattamento di categorie particolari di dati personali e di diverse categorie di interessati.

L'articolo 12 limita il processo decisionale completamente automatizzato per l'uso dei dati personali trasferiti a norma dell'accordo.

L'articolo 13 limita il trasferimento successivo dei dati personali ricevuti.

L'articolo 14 prevede il diritto di accesso, compreso il diritto di ottenere conferma che i dati personali dell'interessato sono trattati conformemente all'accordo, e contiene informazioni essenziali sul trattamento.

L'articolo 15 prevede il diritto di rettifica, cancellazione e limitazione del trattamento, a determinate condizioni.

L'articolo 16 prevede la notificazione di una violazione dei dati personali riguardante dati personali trasferiti ai sensi dell'accordo, garantendo che le rispettive autorità competenti si notifichino reciprocamente e notifichino alle rispettive autorità di controllo, senza ritardo, la violazione e adottino misure per attenuarne i possibili effetti pregiudizievoli.

L'articolo 17 prevede che sia comunicata all'interessato di un'eventuale violazione dei dati personali che può pregiudicare gravemente i suoi diritti e le sue libertà.

L'articolo 18 stabilisce norme concernenti la conservazione, l'esame, la rettifica e la cancellazione dei dati personali.

L'articolo 19 dispone affinché siano registrati la raccolta, la modifica, l'accesso, la divulgazione, compresi i trasferimenti successivi, la combinazione o la cancellazione di dati personali.

L'articolo 20 stabilisce obblighi sulla sicurezza dei dati, garantendo che siano messe in atto misure tecniche e organizzative per proteggere i dati personali scambiati ai sensi dell'accordo.

L'articolo 21 prevede l'efficace controllo e verifica del rispetto delle misure di salvaguardia stabilite dall'accordo, garantendo che vi sia un'autorità pubblica indipendente responsabile della protezione dei dati (autorità di controllo) incaricata di vigilare sugli aspetti che incidono sulla vita privata delle persone, comprese le norme interne pertinenti ai sensi dell'accordo, al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali.

L'articolo 22 prevede il ricorso amministrativo e giudiziario, garantendo che gli interessati abbiano diritto a un ricorso effettivo in sede amministrativa e giudiziaria in caso di violazione dei diritti e delle garanzie riconosciuti dall'accordo derivante dal trattamento dei loro dati personali.

L'articolo 23 stabilisce che lo scambio e la protezione di informazioni classificate UE e di informazioni sensibili non classificate siano disciplinati da un accordo di lavoro sulla riservatezza concluso tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia.

L'articolo 24 prevede la responsabilità delle autorità competenti. Le autorità competenti sono responsabili del danno causato a una persona in ragione di errori di diritto o di fatto contenuti nelle informazioni scambiate. Nessuna delle parti può sostenere che l'altra parte abbia trasferito informazioni errate al fine di sottrarsi alla responsabilità.

L'articolo 25 stabilisce che, in linea di principio, ciascuna parte sostenga le proprie spese connesse all'attuazione del presente accordo.

L'articolo 26 prevede la conclusione di un accordo di lavoro tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia.

L'articolo 27 disciplina la relazione con altri strumenti internazionali, garantendo che l'accordo non pregiudichi né incida sulle disposizioni giuridiche relative allo scambio di informazioni previste da trattati, accordi o intese tra la Repubblica d'Armenia e qualsiasi Stato membro dell'Unione europea.

L'articolo 28 prevede la notificazione dell'attuazione dell'accordo.

L'articolo 29 dispone sull'entrata in vigore e l'applicazione dell'accordo.

L'articolo 30 concerne le modifiche e le integrazioni dell'accordo.

L'articolo 31 prevede il riesame e la valutazione dell'accordo.

L'articolo 32 prevede la risoluzione delle controversie e una clausola di sospensione.

L'articolo 33 fissa disposizioni sulla denuncia dell'accordo.

L'articolo 34 stabilisce le modalità di esecuzione delle notifiche a norma del presente accordo.

L'articolo 35 indica i testi facenti fede.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 85 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), punto v), e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 47, paragrafo 1, e dell'articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio¹, Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione.
- (2) L'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727 stabilisce inoltre che Eurojust possa trasferire i dati personali a un'autorità di un paese terzo sulla base, tra l'altro, di un accordo internazionale concluso tra l'Unione e tale paese terzo ai sensi dell'articolo 218 TFUE, che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
- (3) Conformemente alla decisione [UE] [XXXX]² del Consiglio, l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia (in seguito denominato "accordo") è stato firmato il [XX.XX.XXXX], fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
- (4) L'accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti dell'Armenia, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi abitanti.

¹ Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).

² Decisione (UE) [XXXXX] del Consiglio, del [XX.XX.XXXX], relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia (XXXX).

- (5) L'accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell'Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all'articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all'articolo 8, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuto all'articolo 47 della medesima³. In particolare, l'accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell'accordo.
- (6) A norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare a nome dell'Unione le modifiche degli allegati I, II e III dell'accordo, a stabilire le modalità dell'ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell'accordo e ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notificazioni.
- (7) La decisione (UE) 2019/2006 della Commissione⁴ ha confermato la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2018/1727. L'Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all'adozione della presente decisione.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
- (9) Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere [xxx] il [xx.xx.xxxx].
- (10) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione,
- HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica d'Armenia, dall'altra, sulla cooperazione tra l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale della Repubblica d'Armenia (in seguito denominato "accordo") è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione procede, a nome dell'Unione, alla notifica prevista all'articolo 34 dell'accordo⁵, per esprimere il consenso dell'Unione a essere vincolata dall'accordo.

Articolo 3

³ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

⁴ Decisione (UE) 2019/2006 della Commissione del 29 novembre 2019 relativa alla partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) (GU L 310 del 2.12.2019, pag. 59).

⁵ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal segretariato generale del Consiglio.

1. Ai fini dell'articolo 30, paragrafo 2, dell'accordo, la posizione da adottare, a nome dell'Unione, sulle modifiche degli allegati I, II e III dell'accordo è approvata dalla Commissione previa consultazione del Consiglio.
2. Ai fini dell'articolo 33, paragrafo 3, dell'accordo, la Commissione è autorizzata a stabilire le modalità dell'ulteriore uso e conservazione delle informazioni che sono state già scambiate tra le parti a norma dell'accordo.
3. Ai fini dell'articolo 34, paragrafo 2, dell'accordo, la Commissione è autorizzata ad aggiornare le informazioni sul destinatario delle notificazioni previa consultazione del Consiglio.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*